



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.6.2010
COM(2010)349 definitivo

2010/0191 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive
nei confronti della Somalia**

(presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza)

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio impone un divieto generale relativo alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.
- (2) Il paragrafo 7 della risoluzione 1907 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 23 dicembre 2009 esorta gli Stati membri a ispezionare tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese se hanno fondati motivi di ritenere che il carico contenga prodotti vietati in virtù dei paragrafi 5 e 6 della risoluzione o dell'embargo generale e completo sulle armi nei confronti della Somalia, per garantire la rigorosa attuazione di queste disposizioni.
- (3) L'articolo 4 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio del 26 aprile 2010 dispone l'ispezione di determinati carichi diretti in Somalia e provenienti da tale paese e, nel caso degli aeromobili e delle navi, impone di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati nell'Unione o esportati dall'Unione. Tali informazioni devono essere fornite in conformità delle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario¹.
- (4) Poiché questa misura rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione legislativa dell'Unione. La Commissione e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza propongono pertanto di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 147/2003.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio² concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ,

vista la proposta congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio impone un divieto generale relativo alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.
- (2) Il paragrafo 7 della risoluzione 1907 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 23 dicembre 2009 esorta gli Stati membri a ispezionare tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese se hanno fondati motivi di ritenere che il carico contenga prodotti vietati in virtù dei paragrafi 5 e 6 della risoluzione o dell'embargo generale e completo sulle armi nei confronti della Somalia, per garantire la rigorosa attuazione di queste disposizioni.
- (3) L'articolo 4 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio del 26 aprile 2010 dispone l'ispezione di determinati carichi diretti in Somalia e provenienti da tale paese e, nel caso degli aeromobili e delle navi, impone di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati nell'Unione o esportati dall'Unione. Tali informazioni devono essere fornite in conformità delle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario³.

² GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

³ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4) Questa misura rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione.

(5) Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio è modificato come segue.

È inserito il seguente articolo:

“Articolo 3 bis

1. Per garantire un'applicazione rigorosa dell'articolo 1 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, tutti i beni importati nel territorio doganale dell'Unione o esportati dal territorio doganale dell'Unione mediante aeromobili da carico o navi mercantili diretti in Somalia e provenienti da tale paese devono essere assoggettati all'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati.
2. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.
3. Inoltre, la persona che introduce i beni o che assume la responsabilità del loro trasporto mediante aeromobili da carico o navi mercantili diretti in Somalia e provenienti da tale paese, o i suoi rappresentanti, dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea⁴ e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.
4. Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi."

⁴ GU C 65 del 19.3.2009, pag.1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]